

**LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi
(Consulente Regionale Fiscosport Marche) e della Dott.ssa
Valentina Di Renzo (Consulente Provinciale Fiscosport
Venezia), con la collaborazione della Dott.ssa Donatella
Noventa, Responsabile del Centro Regionale Veneto per la
tutela sanitaria delle attività sportive.**

Da www.fiscosport.it
del 15/03/07

- 1- **PREMESSA** La visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l'aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo.
- 2- La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un'attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l'attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche.
- 3- Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell'attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un'attività sportiva. In tali casi, qualora l'atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l'allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive.
- 4- Infine, è importante sottolineare sin d'ora – anche se l'argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l'attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità .

3.1 – L'attività sportiva agonistica

Gli sportivi che devono essere sottoposti al controllo di idoneità specifica allo sport che intendono svolgere previsto dal D.M. sono (art. 1):

- a) Coloro che praticano attività agonistica (la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
- b) i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Per le attività agonistiche, in relazione a quanto previsto dalle varie normative regionali, le strutture preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere:

1. Centri ASL/ASUR
2. Centri pubblici non ASL/ASUR (es. Università)
3. Centri della FMSI convenzionati con la Regione
4. Centri privati convenzionati o accreditati

La visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori delle suddette strutture autorizzate e quindi non può esistere uno Studio di Medicina dello Sport autorizzato alla certificazione per l'idoneità sportiva agonistica in una struttura sportiva (palestra, piscina ecc.) se non rispetta le norme di legge relative (DPR 22.7.1996, art. 22, comma 4: lo studio di medicina dello sport situato in una struttura sportiva, deve avere ingresso indipendente e deve essere totalmente esclusa ogni comunicazione tra le due strutture ...).

Validità del certificato:

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è **SPECIFICO, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l'idoneità** e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall'atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.

Il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica vale **un anno dalla data della sua emissione**; per gli sport di Tabella A, secondo gruppo, di cui sopra, la validità è biennale.

Gli obblighi a carico delle società/associazioni sportive (e alcuni consigli operativi):

- a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche (gare ed allenamenti) alla presentazione del certificato di idoneità previsto dalla legge (obbligo);
- b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti agonisti tesserati (obbligo) – quanto al periodo di tempo si consiglia di equipararsi a quanto richiesto dalla legge ai medici sportivi (5 anni)
- c) predisporre la prima visita sportiva prima del tesseramento alla Federazione/EPS degli atleti;
- d) verificare che sulla certificazione di idoneità sia riportato il codice identificativo regionale del medico che ha effettuato la visita (obbligo);
- e) rifiutare ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalla normativa vigente (obbligo);
- f) tenere uno scadenziario, costantemente aggiornato, con le date in cui devono essere effettuati i rinnovi delle visite mediche;

3.2 – L'attività sportiva non agonistica

Per le attività sportive non agonistiche la normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal decreto del ministero della salute del 18/02/1983, in forza del quale (art. 3) la certificazione può essere effettuata (dopo una visita accurata, ma senza obbligo di accertamenti clinici e strumentali) anche **dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base**, oltre che, ovviamente, dallo Specialista in Medicina dello Sport e dalle strutture autorizzate al rilascio dell'idoneità sportiva agonistica. (Questo aspetto della normativa è contraddittorio, in quanto l'esclusiva del medico di base è prevista in relazione alle disposizioni dei rispettivi accordi collettivi, laddove, ai fini prettamente sanitari, dovrebbe avere validità, e viene in genere accettato, anche il certificato di buona salute rilasciato da un medico di medicina generale che non sia il medico di base).

Gli sportivi (non agonisti) che devono essere sottoposti al controllo sanitario previsto dal D.M. sono (art. 1):

- c) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- d) coloro che svolgono attività sportive qualificate **non agonistiche** (amatoriali) dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- e) i partecipanti ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti quelle nazionali.

Dal tenore letterale della norma appare chiaro come l'obbligatorietà dei suddetti certificati riguardi esclusivamente quelle società ed a.s.d. **riconosciute dal Coni**, attraverso l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o tramite un Ente di Promozione Sportiva, escludendo dall'obbligatorietà dell'applicazione della norma tutte quelle realtà non riconosciute dal Coni o tutte quelle attività poste nei confronti di "non tesserati".

Ciò non toglie che sia comunque consigliabile la richiesta del certificato anche nelle situazioni in relazione alle quali ciò risulti non obbligatorio ai sensi di legge. Su questo aspetto si tornerà più oltre.

Inutilità ed illegittimità delle "Autocertificazioni" e delle "dichiarazioni di scarico di responsabilità":

Sempre più spesso si verificano situazioni in cui, anche al fine di non richiedere allo sportivo il sostenimento della spesa relativa al certificato (su cui vedi *ultra*), le strutture sportive (palestre, piscine, circoli sportivi) e/o gli organizzatori di tornei amatoriali richiedono il rilascio, in luogo del certificato di buona salute rilasciato dal medico competente, di una autocertificazione di stato di buona salute e/o di una dichiarazione di scarico di responsabilità nei confronti della struttura sportiva/ente organizzatore.

Deve essere chiaro che tale modus operandi è:

- illegittimo, in quanto tale fattispecie non rientra tra quelle tassativamente elencate dalle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;
- illegittimo in quanto, con la dichiarazione liberatoria, lo sportivo accetta, in sostanza, la possibilità che dallo svolgimento dell'attività sportiva possa derivargli un danno, rinunciando ex ante a richiedere all'ente/comitato organizzatore qualsiasi risarcimento a fronte di tale danno: tuttavia tale rinuncia appare vietata ai sensi dell'art. 5 del c.c. "atti di disposizione del proprio corpo";
- inutile, in quanto o ci si trova in situazioni in cui il certificato medico non è richiesto obbligatoriamente dalla legge, ovvero, se tale certificato è obbligatorio, nessuna dichiarazione di scarico di responsabilità può sostituirlo.